

Ricorso al COMUNE di MILANO per l'obbligo
di deviazione delle acque anno 1886

FIUME OLONA
MILANO
Pombinatura
d'OLONA

1886
18/2

1886

(A)

A seguito di una deliberazione del Consiglio Municipale di Milano, l'amm. del F.O. inviava alla DEPUTAZIONE PROVINCIALE il seguente ricorso / :

On. dep. Provinciale

I sottoscritti quali componenti del Consiglio di Amm. ne del Consorzio del F.O. espongono :

Il Consiglio Comunale di Milano in una sua seduta del 20/I/1886 " ritenuta la sua deliberazione con la quale aveva approvato il Piano Regolatore " d'ampliamento del comune " deliberava anche di chiedere l'applicazione per il Comune di Milano delle disposizioni di legge 15/I/1885 e precisamente delli art. 16/17 della stessa legge per opere di tombinatura e di deviazione da farsi di tutte le rogge

ACQUALUNGA	NIRONE	S. GREGORIO	GRANDE
PESCHIERA	del CASTELLO	della PACE	torr. SEVISO
scar. SEVISO o SEVESETTO		dei REDFOSSI	cavo BORGO MONTE
cavo VETTABBIA	cavo TICINELLO	cavo S. SOFIA	cavo S. APOLLINARE
font. S. CARLO	font. VITTADINI	canale BOLAGNOS	canale S. PRASSIDE
canale S. LAZZARO	e	fiume OLONA?	

Già alcune rappresentanze di detti cavi presentarono ricorso contro detta deliberazione, che al Ministero, chi al Prefetto e però i ricorrenti alla loro volta chiedono richiesto dalla necessaria tutela dei propri diritti, di conformità ai doveri che ad essi incombono quali amministratori, presentare a questa On. Dep. ne ProV. le alla loro volta il presente ricorsi, onde questa veda se le ragioni sotto svolte non siano tali da imporre il rifiuto del visto di approvazione a detta deliberazione.

Premettono gli istanti, che la opportunità della presentazione di codesto ricorso è palese, dacchè purtroppo, per quanto larga sia stata la discussione consigliare che procedette detta deliberazione, pure è un fatto che in essa ha tesi di diritto dell'ap-

plicabilità

Ricorso al COMUNE DI MILANO per l'obbligo
di deviazione o tombinature delle acque I886

FIUME OLONA
M I L A N O
Tombinatura
d'Olona

plicabilità della anzidetta legge (di Napoli) per opere in genere di
" tombinatura, derivazione e rettifiche di canali irrigatori e rog-
gie " non venne nemmeno ventilata - mentre d'altra parte sono
convinti ch , ove la stessa fosse stata ~~fatta~~ posta, non poteva
non avere, ed in ogni modo doeeva avere una soluzione perfetta-
mente negativa - lo che appunto è loro intento di dimostrare.

I886

(2)

E in vero, in ciò apparir deve a senso dei ricorrenti, evidente per
le seguenti osservazioni e cioè :

I°) Perché la legge di NAPOLI , ed in specie l'art.16 di essa non
si accorda menomamente la facoltà di provvedimenti per tombi-
natura, rettifiche e deviazione di roggia; e in vero, bene sta
che la lettera d. di detto articolo autorizzi il Sindaco di
Napoli ad emanare tutti i provvedimenti necessari per la
chiusura e riparazione di canali e tubi di scarico delle case,
ma è però altrettanto vero che é duopo chiudere li occhia all'evidenza
e sovvertire tutti i principii che regolar debbano l'interpre-
tazione di una legge congegnatissima quale è la legge di Na-
poli, per volere in detta disposizione ravvisare contemplata
la facoltà di ordinare deviazione, rettifiche o tombinature
delle rogge, mentre queste non sono, né potranno mai qualificarsi
canali e tubi di scarico delle case. La cosa è troppo evidente
: se infatti il legislatore all'art.16^a parla nota di canali
avesse voluto riferirsi ad esso usata nelle altre che susseguono
intermediate da un O di per sé e necessariamente assegnato come
equiparazione - (O) tubi di scarico delle casa : inoltre è
così diverso il caso di un corso d'acqua e di una roggia da questo dei
tubi di scarico di una casa, che esso avrebbe potuto, se anche a detti
corsi d'acqua e rogge avesse voluto estendere la facoltà di
chiusura e riparazione, non vedere più che l'opportunità, la
necessità di parlarne sotto lettera diversa - mentre si trat-

terebbe

1886

terebbe di cosa diversa l'una dall'altra, sia in sé prese, che nella loro conseguenza.

E nemmeno la deliberazione di che trattasi può trovare giustificazione nel disposto della lettera C di detto art. 16° che autorizza provvedimenti diretti a rimuovere della ~~acqua~~ causa che le rendano insalubri - perché è evidente che con tali parole il legislatore si è riferito alla rimozione di acque di quelle immissioni et altre accidentalità operanti della medesima e che le alterino, e le guastino rendendole insalubri - il che certo non ha nulla a che fare con un provvedimento diretto a deviare e rettificare o tombinare li canali d'acqua e di roggia.

2°) Comunque siasi, basta leggere l'art. 16° prescritto per la derivazione che il suo concetto, per quanto si attiene all'ingiunzione di opere da eseguirsi, è quello di sopperire alla inerzia privata, imponendo ai cittadini l'esecuzione di opere stesse - perché risolvendoli una volta eseguiti vi sia un reale miglioramento dello stabile nel quale sono praticate.; carattere questo che appunto giustifica il disposto della lettera G e H di detto articolo contemplate che siano poste a carico del privato proprietari.

Ora un tale carattere manca affatto quando il provvedimento riflette corsi d'acqua e rogge, per le quali le opere stesse non costituiscono, né potranno mai costituire di per sé un aumentato valore dell'ente.

Per le predette ragioni i sott. istano, in quanto nella delibera è incluso il Fiume OLONA.

Ricorso al COMUNE DI MILANO per l'obblido
di copertura tomb. o dev. di rogge o acque nel 1886

FIUME OLONA
M I L A N O
Tombinatura
della OLONA

ACQUALUNGA

1886

NIROME

(2)

San GREGORIO

GRANDE

PESCHIERA

del CASTELLO

della PACE

torr. SEVESO

scar. SEVESETTO

REDEFOSI

cavo BORGOGNONE

cavo VETTABIA

cavo TICINELLO

cavo S SOFIA

cavo S. APOLLINARE

font. S CARLO

font. VITTADINI

canale BOLAGNOS

canale S. PRASSEDE

canale S. LAZZARO

fiume OLONA